

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

Prot. 250/04.02.03

Roma, 19 gennaio 2016

A tutte le ditte interessate

Oggetto: Procedura di gara aperta, con aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per l'affidamento triennale della copertura assicurativa di rimborso spese sanitarie per il personale in servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle coperture assicurative integrative (polizze B e C)- CIG: 6522333F72

INTEGRAZIONE E RETTIFICA AL DISCIPLINARE DI GARA- ART. 2 COMMA 2 (RAMO D'AZIENDA) E ART. 3.1 (COASSICURAZIONE)

Si pubblicano le seguenti integrazioni e rettifiche **al Disciplinare di gara:**

- **All'art. 2, dopo il comma 2:** *(Possono partecipare alla gara le Compagnie di Assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo per cui si presenta l'offerta, in base al D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. (precisamente nel ramo assistenza e nel ramo malattia)*

Posto che la copertura assicurativa oggetto del Bando di gara è relativa al rimborso delle spese sanitarie, è aggiunto al suddetto comma 2 il seguente periodo:

“Possono partecipare anche le compagnie di assicurazioni autorizzate al ramo malattia ma non al ramo assistenza, purché i Capitolati tecnici vengano sottoscritti integralmente in fase di offerta”.

La specifica suindicata deve intendersi estesa al punto 7.1.1. del Disciplinare (*Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000*) e in ogni altro punto relativo al Requisito di gara suindicato.

Il disciplinare prevede a pag 8 art. 3.1- *Coassicurazione*- che il requisito relativo ai servizi analoghi a quello oggetto di gara deve essere posseduto dalla sola Impresa Delegataria mentre a pag 18, lett h), per mero errore materiale, è indicato che il requisito

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

di cui al punto 23 (servizi analoghi) deve essere posseduto da ciascuna Impresa facente parte del riparto di Coassicurazione.

Al riguardo si conferma quanto previsto a pag. 8 del Disciplinare di gara all'art. 3.1 *Coassicurazione*: il requisito dei servizi analoghi (di cui al punto 2.3 pag. 7 e al punto 23 pag. 16 del Disciplinare di gara) deve essere posseduto dalla sola delegataria.

Pertanto quanto riportato a pag. 18 del Disciplinare nel caso di Coassicurazione (lett.h) con riferimento al punto 23 (servizi analoghi) deve intendersi un refuso.

Il Responsabile del procedimento
Barbieri